

## **Art. 5 - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 Accesso civico**

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

### **ACCESSO CIVICO: IL PROCEDIMENTO**

Che cosa è:

L'Accesso civico è un procedimento che consente, nel caso in cui ne sia stata omessa la pubblicazione su questo sito web, di ottenere dal Comune o di pretendere la pubblicazione di qualsiasi documento, dato o informazione di cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria sul sito web, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

#### **A chi rivolgersi per informazioni o per fare domanda:**

- La richiesta (il modulo è allegato a fine pagina) sarà inoltrata al Responsabile della Trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. Qualora il responsabile della Trasparenza ravvisi l'effettiva omissione della pubblicazione, è tenuto a segnalare l'omissione agli organi competenti, ai sensi dell'art. 43 comma 5, del D. Lgs. n. 33/2013.

- Per informazioni o per fare domande è possibile rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P..

Chi può fare domanda

- Qualunque cittadino

**Il Procedimento è gratuito**

#### **Modalità con cui gli interessati possono ottenere informazioni su analoghi procedimenti in corso che li riguardano:**

Chiedere informazioni al [Responsabile della Trasparenza](#)

#### **Informazioni per la tutela del richiedente/destinatario del procedimento:**

- Entro 30 giorni dalla richiesta il Comune deve procedere alla pubblicazione della documentazione/informazione, trasmettendola contestualmente al richiedente oppure (in alternativa) avvisarlo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale alla pagina in cui è pubblicato quanto richiesto.

- Il provvedimento finale del Comune non può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva dell'interessato.

- Il provvedimento finale del Comune non può concludersi con un silenzio/assenso da parte del Comune.

#### **Informazioni finali**

\* **Normativa:** [D. Lgs. n. 33/2013](#)

\* **Responsabile del Procedimento:** [Responsabile della Trasparenza](#)

\* **Sostituto in caso di inerzia:**



[Titolare del potere sostitutivo in caso d'inerzia \(formato pdf\)](#)



[Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 02/07/2012 \(formato PDF\)](#)

\* **Modulistica:** [Modulo di richiesta accesso civico \(formato RTF\)](#)